

AREA LEGAL



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicate le specifiche tecniche per la predisposizione degli atti modificativi di atti costitutivi e statuti delle start up innovative

Anche le quote delle Pmi S.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Guida applicativa al Regolamento sulla protezione dei dati personali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Mezzi di prova ammessi in appello

Possibile il concorso tra malversazione e truffa aggravata ai danni dello Stato

Illecito riprodurre nel proprio marchio una parola presente nel marchio altrui

Pignoramento delle azioni opponibile ai terzi solo se riportato anche sul titolo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Impossibile la costituzione di parte civile nei procedimenti 231

Pubblicate le specifiche tecniche per la predisposizione degli atti modificativi di atti costitutivi e statuti delle start up innovative

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto Ministeriale del 4 maggio 2017

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il Decreto Ministeriale del 4 maggio 2017, contenente le specifiche tecniche per le "Modifiche online degli statuti Startup" costituite in forma di S.r.l., secondo la procedura semplificata di cui all'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015. In particolare, mediante la procedura semplificata l'atto costitutivo e le sue successive modificazioni di start up innovative potranno essere sottoscritti con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, cioè, rispettivamente, con firma digitale non autenticata dalle parti e con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Inoltre, secondo quanto stabilito ancora dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015, l'atto costitutivo e le successive sue modifiche devono essere redatti secondo modelli standard informatici, forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

torna su

Anche le quote delle Pmi S.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico

Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017 n. 95 – Supplemento Ordinario n. 20 il Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". In particolare, con il Decreto in oggetto viene concesso anche alle Pmi (piccole e medie imprese) costituite in forma di S.r.l. la possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico mediante lo strumento del crowdfunding, cioè la raccolta di capitali mediante portali cui il pubblico può accedere con internet. Tale possibilità era già prevista nell'articolo 1, comma 5-novies, e nell'articolo 50-quinquies del D.lgs. 58/1998 (il Tuf), ma non si era tenuto conto del fatto che mentre le Pmi-S.p.A. possono fisiologicamente collocare sul mercato le loro azioni, le Pmi-S.r.l. hanno il divieto di offrire al pubblico il loro capitale sociale. Adesso, invece, in deroga al divieto, anche le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di S.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico, anche tramite portali per la raccolta di capitali.

torna su

CIRCOLARI, PARER F RISOLUZIONI

IURISPRUDENZA XI LEGITTIMITA'

Guida applicativa al Regolamento sulla protezione dei dati personali

Garante della Privacy – Comunicato del 28 aprile 2017

Con il Comunicato in oggetto, Il Garante della Privacy ha reso nota la pubblicazione della prima guida applicativa sul nuovo Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati, il quale è in vigore dal 24 maggio 2016, sebbene la sua applicazione sia stata posticipata al prossimo 25 maggio 2018. La guida fornisce sia un quadro generale delle principali novità introdotte, ma altresì fornisce indicazioni operative sulle prassi e sugli adempimenti per una corretta applicazione alla normativa stessa. In particolare, tra le indicazioni riportate all'interno della guida, si segnalano: i) la previsione di un'informativa avente forma concisa, trasparente, intelligibile, la quale deve essere facilmente accessibile ed avere un linguaggio chiaro e semplice; ii) la disposizione in forza della quale l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato deve essere agevolato dal titolare del trattamento, mediante l'adozione di ogni misura idonea; iii) l'introduzione nella sezione relativa al "titolare, responsabile, incaricato del trattamento", della nuova figura del responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali; iv) la previsione di una maggior "responsabilizzazione" dei titolari e responsabili, con l'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure per l'applicazione del regolamento.

torna su

Mezzi di prova ammessi in appello

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 4 maggio 2017 n. 10790

Con la Sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che per poter superare lo sbarramento in appello previsto per i nuovi mezzi istruttori, la nuova prova deve essere di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione delle circostanze fattuali riportate nella sentenza impugnata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato. Sulla rilevanza della prova in appello erano sorti diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed in particolare: i) secondo un primo orientamento il giudizio di indispensabilità "implica una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi"; ii) secondo un orientamento minoritario invece, "sono qualificabili come indispensabili solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenza impugnata, prove delle quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel giudizio di primo grado". Tuttavia, ad avviso delle Sezioni Unite, è da preferire il primo indirizzo, in forza del quale le prove nuove ammessibili sono quelle idonee ad eliminare ogni dubbio su fatti controversi e riportati nella sentenza impugnata.

torna su

Possibile il concorso tra malversazione e truffa aggravata ai danni dello Stato

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 28 aprile 2017 n. 20664

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che è possibile il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato, disciplinato dall'art. 316-bis cod. pen. – il quale punisce l'utilizzo abusivo o per finalità diverse di un finanziamento già legittimamente ottenuto - e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disciplinato dall'art. art. 640-bis cod.pen., il quale sanziona tutte le condotte fraudolente che abbiano ad oggetto erogazioni pubbliche. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

hanno descritto le due fattispecie come autonome e necessariamente interdipendenti, la cui consumazione presuppone una rispettiva pianificazione da parte del soggetto agente, tale da configurare un concorso di reati eventualmente tra loro connessi da una unicità ideativa. Pertanto, tra le due fattispecie non sussisterebbe né un rapporto di specialità né un rapporto di sussidiarietà.

torna su

Illecito riprodurre nel proprio marchio una parola presente nel marchio altrui

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 aprile 2017 n. 9968

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la liceità riconosciuta nel caso di inserimento nella propria ditta di una parola che già faccia parte del marchio di un'altra impresa non rende altresì lecito l'utilizzo di quella stessa parola come marchio della impresa successiva. Invero, tenuto conto delle differenze intercorrenti tra la ditta ed il marchio e del maggior impatto che il secondo ha sui consumatori, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eventuale tolleranza dell'uso della ditta o dominazione sociale non significa tolleranza nell'uso dello stesso segno come marchio anche se il marchio è stato utilizzato assieme ad un elemento figurativo.

torna su

Pignoramento delle azioni opponibile ai terzi solo se riportato anche sul titolo

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1588

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito quali siano i requisiti necessari per rendere opponibili ai terzi la costituzione del pignoramento di azioni. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, qualora il pignoramento sia stato annotato esclusivamente sul libro soci della S.p.A., ma non anche sul titolo azionario, tale vincolo non è opponibile al terzo giratario dell'azione. Il predetto principio era già stato affermato in relazione al pegno di azioni sociali, essendosi osservato che per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità ai terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro dei soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del R.D. 29 marzo 1942, n. 239. Secondo la Corte di Cassazione, la predetta conclusione va confermata anche in relazione al pignoramento delle azioni.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MFRITO

Impossibile la costituzione di parte civile nei procedimenti 231

Tribunale di Milano – Sentenza del 6 aprile 2017 n. 11622

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha chiarito che, nell'ambito di un procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001 è da ritenere inammissibile la costituzione di parte civile, in quanto nell'ambito dei predetti procedimenti, non vi è alcuna possibilità di proporre istanza di risarcimento nei confronti dell'ente collettivo, posto che l'illecito attribuito a tale soggetto è strutturato nella forma di una fattispecie complessa, della quale il reato costituisce solo il presupposto. Ad avviso del Tribunale di Milano, il predetto principio vale altresì per la società imputata, nel caso in cui quest'ultima intenda costituirsi parte civile del giudizio dopo aver modificato il proprio assetto organizzativo ed aver sostituito nella sua integrità i componenti del consiglio di amministrazione, presentandosi così come un soggetto diverso rispetto all'ente collettivo accusato dell'illecito. Infatti, nella predetta circostanza, fra ente collettivo e individuo autore del reato-presupposto sussiste una sorta di responsabilità concorsuale in ordine al medesimo illecito per cui deve essere esclusa la possibilità di una costituzione di parte civile dell'ente imputato, anche in ragione del fatto che all'imputato non è dato dolersi dei danni cagionati dal reato nel quale ha concorso.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Stradone Porta Palio, 76
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it